

INTERNATIONAL FLYING DUTCHMAN CLASS ORGANIZATION FLOTTA ITALIANA

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

Si è costituita in Italia, la “Flotta Italiana della International Flying Dutchman Class Organization”, (con sede presso il Segretario in carica eletto dall’Assemblea dei Soci) ente non commerciale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

E’ facoltà della Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la sede in altra località.

ART. 2 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE DI CLASSE

- a) Lo scopo dell’Associazione di Classe è di promuovere e propagandare le regate del F.D., servendo in generale gli interessi di questa Classe ed, in particolare, gli interessi dei proprietari e di coloro che usano gli yachts di questa classe, per ciò che tali interessi riguardano questi yachts ed il loro uso nelle regate in Italia e all’estero.
- b) L’Associazione di Classe cerca di raggiungere tale scopo con ogni mezzo legale e, tra le altre cose:
 - favorendo in ogni Zona F.I.V. la diffusione della Classe,
 - coordinando l’attività agonistica e sportiva dei Soci, al fine di migliorare il loro livello tecnico,
 - organizzando ogni anno il Campionato Nazionale di Classe,
 - promuovendo il più possibile l’inserimento della classe F.D. nei programmi delle regate dei singoli Club,
 - collaborando con gli Uffici Tecnici della F.I.V. per il rilascio dei certificati di stazza, secondo la regola della I.F.D.C.O.,
 - mantenendo il collegamento tra i proprietari italiani attraverso l’aggiornamento di uno schedario, nel quale sono tenuti aggiornati i loro nomi, i numeri velici personali e le imbarcazioni regolarmente stazate, il tutto in collaborazione con la F.I.V. e l’I.F.D.C.O.,
 - instaurare il più efficace rapporto con gli Organi Federali, mass-media, cantieri costruttori, progettisti e velai.

ART. 3 - NATURA

L’Associazione di Classe è apolitica e non persegue fini di lucro; è fatto, quindi, espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio sociale dell’Associazione di Classe è costituito dalle sue proprietà mobiliari ed immobiliari.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, da regalie, da lasciti testamentari e legati e da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni, il Consiglio Generale deve compilare il rendiconto economico e finanziario ed il preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.

ART. 6 - SOCI PROPRIETARI

Sono le persone, fisiche e/o giuridiche, proprietarie di Flying Dutchman, la cui domanda di associazione all'Associazione di Classe verrà accettata dalla Segreteria e ratificata dal Consiglio Generale. Sono equiparati soci proprietari e soci possessori F.D. .

Nel caso in cui una imbarcazione sia di proprietà di una Società o gruppo di proprietari, un solo rappresentante sarà considerato a tutti gli effetti, "Socio Proprietario".

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.

1. Le dimissioni vanno rassegnate con lettera raccomandata almeno entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno.
2. Il Segretario dell'Associazione di Classe, sentito il Consiglio Generale, deve radiare per morosità i Soci in ritardo di oltre tre mesi con il pagamento di qualsiasi debito nei confronti dell'Associazione di Classe, dando un preavviso di trenta giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Generale, potrà espellere, per indegnità, il Socio che compromettesse il buon nome dell'Associazione, o che tenesse una condotta non degna e consona alla sua figura di sportivo.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci proprietari, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Ente. I minori saranno rappresentati dai genitori.

Inoltre possono:

- essere eletti a ricoprire cariche associative, purché maggiorenni;
- partecipare alle regate dei Campionati Nazionali ed Internazionali della Classe;
- fruire dei contributi F.I.V.;
- ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni della Flotta e dell'I.F.D.C.O.;
- fregiarsi dei distintivi della flotta.

ART. 8 - SOCI ONORARI

Sono coloro che, godendo degli stessi diritti e doveri del socio proprietario, sono nominati tali, in misura non superiore al cinque per cento, con un minimo di tre, dall'Assemblea dei Soci su proposta della Segreteria, ratificata dal Consiglio Generale, e sono esentati dal conferire la quota associativa annuale, pur potendo di loro volontà conferire nelle casse sociali somme a titolo di donazione.

ART. 9 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti al versamento della quota annuale, determinata ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria, entro il mese di gennaio. Tale quota avrà validità sin al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui è stata versata.

Per i nuovi soci, la quota deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dall'ammissione.

La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il socio deve comportarsi in maniera irreprensibile, osservando lo statuto ed i regolamenti.

ART. 10 - CONSIGLIO GENERALE

L'Associazione di Classe è amministrata, con più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni, da un Consiglio Generale, composto da:

- i delegati di zona eletti dai soci residenti nelle zone in cui è ripartito il territorio nazionale. L'elezione può avvenire per corrispondenza o durante l'Assemblea Ordinaria annuale. I delegati di zona durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;
- un Presidente;

- un Vice-Presidente;
- un Segretario-Tesoriere (cariche scindibili).

Il Segretario ha specifica mansione di tenere i contatti ed i rapporti con la Federazione Italiana Vela.

Le cariche, che sono riconfermabili, vengono elette ogni quattro anni dall'Assemblea Ordinaria, nella sua prima seduta a scrutinio segreto.

E' facoltà del Presidente procedere ad altri incarichi per particolari settori.

Il Consiglio Generale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o del Consiglio Esecutivo; deve essere invitato a partecipare alle riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente; nella di Lui assenza, dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano dei componenti presenti.

Le riunioni del Consiglio Generale saranno valide se saranno presenti di fatto almeno tre membri del Consiglio Esecutivo ed almeno 2/5 (due quinti) dei membri del Consiglio Generale stesso.

Il Consiglio Generale prenderà le proprie decisioni a maggioranza con voto palese, fatti salvi i casi di votazione concernenti persone, ove si procederà a scrutinio segreto.

A parità di voti, si ripeterà la votazione ed, in caso di ulteriore parità, la mozione, se riguardante persone, il Presidente avrà facoltà di decisione.

Il verbale di riunione del Consiglio Generale, sottoscritto in calce dal Presidente e Segretario, dovrà essere redatto, su apposito libro dal Segretario stesso o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio stesso. Di tale verbale il Segretario redige un riassunto scritto e lo invia per conoscenza ai Soci, al fine di rendere note le decisioni adottate.

Il Segretario deve convocare le riunioni del Consiglio Generale con almeno quindici giorni di anticipo, con esplicito e dettagliato elenco, negli avvisi di convocazione, degli argomenti da trattare.

E' compito specifico del Comitato Generale decidere l'ubicazione e la conseguente assegnazione del campionato nazionale, previa consultazione dei Soci da parte di ciascun delegato di zona, che riporta tale volontà per iscritto, in un verbale di riunione.

ART. 11 - INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO GENERALE

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dall'incarico di un numero di componenti del Consiglio Generale non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti, purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nel caso la cooptazione non sia possibile, si procede ad elezione parziale, mediante la convocazione entro il termine massimo di trenta giorni, di un'Assemblea straordinaria elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

ART. 12 - DECADENZA DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art. 11 (undici).

L'Assemblea Straordinaria elettiva per i nuovi componenti, è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano un carica sino alla scadenza del quadriennio.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione di Classe nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

I pagamenti e le quietanze da Lui eseguiti e rilasciate, debbono essere sempre convalidati dalla firma del Segretario Tesoriere o dal suo sostituto, nominato dal Consiglio Esecutivo, mentre per i pagamenti e le quietanze di somme superiori a € 1.000.000 (un milione), saranno richieste le firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

ART. 14 - DECANDEZA DEL PRESIDENTE

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.

Nel caso di decadenza, il Consiglio Generale resta in carica l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio più anziano tra i presenti e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

ART. 15 - CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo è formato da:

- il Presidente del Consiglio Generale,
- il Vice Presidente del Consiglio Generale,
- il Segretario-Tesoriere del Consiglio Generale,
- due Consiglieri delegati di zona, eletti dal Consiglio Generale, di cui uno espressione delle Zone F.I.V. del Nord-Italia ed uno espressione delle Zone F.I.V. del Sud-Italia.

ART. 16 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo dovrà riunirsi tutte le volte che il Presidente o due membri lo richiedano.

Il Segretario dovrà convocare i membri del Consiglio Esecutivo con almeno quindici giorni di anticipo e gli avvisi dovranno specificare, il più dettagliatamente possibile, gli argomenti che verranno trattati.

Il Comitato Generale avrà la facoltà di autorizzare il Consiglio Esecutivo a procedere in quei lavori che vadano a suo vantaggio. Inoltre, il Consiglio Esecutivo dovrà fare tutto il lavoro preparatorio relativo agli argomenti che dovranno essere trattati dal Consiglio Generale.

In casi urgenti, ed in armonia con i poteri garantiti al Presidente dallo Statuto, il Consiglio Esecutivo avrà la facoltà di prendere delle decisioni nell'interesse del Consiglio Generale, purchè tali decisioni siano prese all'unanimità, riservandosi di informare, di tali decisioni il Consiglio Generale nel più breve tempo possibile.

ART. 17 - DELEGATI DI ZONA

I delegati di zona, nominati dai soci della zona F.I.V. di appartenenza, svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento fra la Segreteria, il Consiglio Esecutivo ed i Circoli Veloci della loro zona.

Essi riferiscono direttamente al Presidente e/o al Segretario ed operano sulla base delle direttive da loro ricevute.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci sono convocati, in Assemblea Ordinaria, dal Consiglio Generale almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto e del preventivo e per l'elezione delle cariche sociali; l'Assemblea dovrà essere tenuta entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

I Soci debbono essere convocati, a mezzo di comunicazione scritta anche via fax, almeno quindici giorni prima della seduta assembleare.

L'avviso di convocazione, contenente tassativamente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci, deve contenere una prima ed una seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda di almeno ventiquattro ore.

ART. 19 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Generale, per deliberare sulle modifiche dello Statuto, o per deliberare, a scrutinio segreto, sulla nomina ed i poteri del o dei liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, altresì, su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione utile, compilare l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria, che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui all'art. 18 (diciotto).

L'avviso di convocazione, contenente tassativamente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci, deve contenere una prima ed una seconda convocazione, con un intervallo, fra la prima e la seconda, di almeno ventiquattro ore.

ART. 20 - COSTITUZIONI DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee nominano il Presidente che le presiede, il Segretario ed, ove occorra, il seggio elettorale.

Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle Assemblee, convocate per l'approvazione del rendiconto e del preventivo e per le cariche elettive, debbono essere presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti.

Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Ogni delegato (che può essere anche un non socio) non potrà avere più di tre deleghe per l'Assemblea Ordinaria e non più di due deleghe, in caso di Assemblea Straordinaria.

ART. 21 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Nelle Assemblee vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile.

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi; nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Per lo scioglimento dell'Associazione di Classe e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea Ordinaria delibera sul rendiconto economico finanziario e sul preventivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Generale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le cariche sono incompatibili.

Dell'attività svolta in Assemblea sarà redatto verbale, nel quale saranno allegati il rendiconto economico e finanziario ed il preventivo eventualmente approvati.

Del verbale e degli altri allegati sarà inviata copia, anche per riassunto, ai soci, al fine di rendere note le decisioni adottate.

I verbali saranno, comunque, liberamente consultabili dai soci.

ART. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da tre componenti, anche non soci, che nominano tra di loro il Presidente e da due supplenti.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti, a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Generale, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- d) espulsione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.

L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria, salvo che non comportino violazioni di legge.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, che nominano fra di loro il Presidente e da due supplenti.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

ART. 24 - NATURA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

ART. 25 - CANDIDATURE

I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature (per iscritto), entro il termine di dieci giorni dalla data di prima convocazione.

Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, né quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzioni.

L'elenco dei candidati è predisposto dalla Segreteria.

Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione di Classe hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Qualsiasi controversia che insorga fra l'Associazione di Classe ed i Soci o tra i Soci stessi, correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta alla Flotta.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale, a mezzo di un solo arbitro, amichevole compositore, da nominarsi nelle forme d'uso fra i contendenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente della F.I.V. .

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

ART. 27 - SCIoglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad associazioni sportive o ad enti pubblici, con analoghe finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Atto depositato in data 25/05/98 , repertorio N° 37842. Raccolta n° 11318.

Dr. Enzo Lepri - Savona